



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

AREA SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

Prot. gen.n. 038257 del 28 ottobre 2019

Oggetto: Provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana in occasione della "notte di Halloween".

IL SINDACO

RILEVATO che la manifestazione denominata "La notte di Halloween" è divenuta negli anni un evento di notevole richiamo in particolare tra i giovani ed i ragazzi;

CONSIDERATO che durante la serata del 31 ottobre in particolare dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in tutte le vie del centro cittadino si verifica un notevole afflusso di persone in particolare ragazze/i e famiglie con bambini intenti a festeggiare la ricorrenza;

SENTITO il Comandante della Polizia Municipale il quale ha evidenziato che in occasione di tale ricorrenza è sempre più diffuso l'utilizzo di prodotti spray ed artifici pirotecnici di vario genere il cui uso a danno di persone e cose sono motivo di disagi e gravi turbative per la pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana;

RILEVATO che tra tali comportamenti possono annoverarsi l'uso di bombolette spray contenenti sostanze schiumogene, orticanti e simili, il lancio contro persone o cose di palloncini gonfiabili e di altri simili contenitori riempiti di sostanze liquide, lo spruzzo sotto qualsiasi forma di sostanze imbrattanti o liquide, il lancio di farina, uova ed ortaggi, l'uso di randelli in plastica, lo scoppio di petardi, cartucce od altri artifici di qualsiasi genere, anche se di specie il cui uso è consentito dalla legge senza specifica autorizzazione;

Al fine di evitare presso i luoghi pubblici comportamenti molesti ed incivili che, anche laddove non integrino fattispecie penalmente rilevanti, comportano comunque turbativa alla serenità delle attività private e alla stessa piacevolezza dei festeggiamenti, ingenerando fastidio alle persone e creando sensazioni di disordine oltre che, in alcuni casi, pericolo per la sicurezza alla circolazione stradale e per l'incolumità collettiva e la sicurezza urbana;



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

AREA SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTA' DI AGROPOLI

CONSIDERATO altresì che, in detto contesto, gli esercizi commerciali, le botteghe artigianali e gli esercizi pubblici saranno aperti per l'ordinario servizio di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO pertanto opportuno prevenire altre situazioni di pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, evitando che gli avventori escano dai citati esercizi recando con sé bottiglie, lattine o contenitori diversi che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitando l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e marcato allarme sociale riconducibili all'abuso di alcolici e superalcolici;

ACCERTATA la necessità di adottare, nell'ambito della propria competenza di Ufficiale di Governo (art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii. - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), un provvedimento motivato, straordinario e temporaneo che, permettendo un ordinato e civile svolgimento della serata, richiami l'attenzione sui principi generali dell'ordinamento e prevenga qualsiasi atto che possa arrecare offesa o molestia alla persone o danni alle cose, individuando pure limiti e divieti funzionali al contenimento del consumo di alcolici e superalcolici;

DATO ATTO che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno, ai sensi di quanto previsto dal quarto comma del predetto art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.L. 14/2017 come convertito nella L.48/2017 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al potere sindacale in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il Reg. di Es. al T.U.L.P.S. - R.D. nr. 635/1940;

VISTA la Legge 287/1991;

VISTA la Legge 114/1998;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 125/2001;

VISTO lo Statuto del Comune di Agropoli;

ORDINA

Dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno 31 ottobre 2019 "Notte di Halloween":

1. **Nell'intero tenimento del Comune di Agropoli è fatto divieto gettare in luogo pubblico, o di lanciare o spruzzare persone**



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

AREA SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTA' DI AGROPOLI

o cose, siano esse di proprietà privata o destinate ad uso pubblico, oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali, ad esempio, schiume, coloranti vari, palloncini pieni di acqua, farina, uova, ortaggi, ecc.;

2. In ambito urbano, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto divieto di usare petardi, cartucce, o altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone o agli animali, ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli), o che comunque possano essere di turbativa al regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni;
3. Nei luoghi ove si svolgono pubblici festeggiamenti o manifestazioni e nelle pubbliche vie, è fatto divieto di portare e utilizzare contro persone od oggetti privati o di uso pubblico, pistole ad acqua o qualsiasi altro oggetto contenente ed atto a spruzzare liquidi e qualsiasi altro oggetto idoneo ad arrecare offesa o molestia alle persone o danno a cose, quali, ad esempio, randelli, catene, corpi contundenti ed oggetti simili in qualunque materiale;
4. Nei luoghi ove si svolgono pubblici festeggiamenti o manifestazioni e nelle pubbliche vie, i partecipanti sono obbligati a togliere la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
5. E' fatto divieto di vendita di bombolette spray contenenti schiuma, e/o sostanze orticanti, artifici pirotecnici, randelli in plastica ed oggetti simili.

Negli orari sopra indicati inoltre:

6. E' fatto divieto di somministrazione, vendita e consumo di superalcolici, nonché di vendita per asporto di bevande analcoliche od alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro ed in lattine. I prodotti consentiti potranno essere consumati unicamente nelle rispettive aree di pertinenza degli esercizi commerciali, dei laboratori artigianali e degli esercizi pubblici.
7. E' vietato altresì la detenzione in luogo pubblico di bottiglie aperte o lattine aperte, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori.

LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE PER IL CONSUMO IMMEDIATO È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE PREVIA MESCITA IN BICCHIERI DI PLASTICA LEGGERA O CARTA;

DISPONE

Fatte salve le sanzioni previste da disposizioni di legge penale o amm.va, i trasgressori ai divieti di cui innanzi saranno soggetti



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

AREA SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

alla sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 50,00, ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, nr. 689. Ai sensi dell'art. 17 della stessa legge 689/81, l'Autorità alla quale andrà trasmesso il rapporto relativo alle violazioni accertate è il Sindaco del Comune di Agropoli.

I prodotti oggetto dell'ordinanza, se trovati in vendita, detenuti o utilizzati, saranno posti sotto sequestro e successivamente confiscati (artt. 13 e 19 cit. l. 689/81).

La presente ordinanza, resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico, presso il sito web del Comune e mediante comunicazione agli organi di stampa ed informazione locali, sarà eseguita dal Comando di Polizia Locale, dal Comando Stazione e Compagnia Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Salerno, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico. E' inoltre ammesso ricorso al TAR Campania, Sezione di Salerno, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Si omette la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza e la valenza del provvedimento nei confronti di una pluralità di soggetti cui è reso noto secondo le modalità prescritte.



IL SINDACO

Dott. Adamo Coppola